



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Class: 14.v,15/001, 6/2021C/001.fra

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23 - Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 43

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – D.M. 0264094 DEL 08/06/2021 Modifica del decreto 10 maggio 2021 prot. 215187 concernente "Termini per la presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l'anno 2021.

Il Direttore

Enrico Zola

(Firmato digitalmente)



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

REGIME UNICO DI PAGAMENTO

REG. 1307/2013

**Istruzioni operative per la compilazione e la presentazione
della Domanda Unica di pagamento
Campagna 2021**

Versione 3 del 10/06/2021



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Istruzioni operative per la compilazione e la presentazione della Domanda Unica di pagamento - Campagna 2021

Versione	Data	Modifiche
V1	05/05/2021	
V2	13/05/2021	Proroga dei termini per la presentazione della domanda unica 2021.
V3	10/06/2021	Modifica del decreto 10 maggio 2021 prot. 215187 concernente "Termini per la presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l'anno 2021".

1. Presentazione della domanda unica

Il DM 8 giugno 2021 n. 264094 ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2021 stabiliti dal DM 10 maggio 2021 n. 215187.

Pertanto, i termini per la presentazione della domanda unica 2021 da parte degli agricoltori all'Organismo pagatore competente sono i seguenti:

a) domanda iniziale: **25 giugno 2021**;

b) domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **12 luglio 2021**;

c) comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore competente**;

d) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **9 giugno 2022**.

Le comunicazioni riguardanti le domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

e) comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): deve essere presentata non oltre il **9 giugno 2022**.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

1.1 Presentazione tardiva – domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 25 giugno e, quindi, fino al **20 luglio 2021**.

In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, è decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Inoltre, in caso di richiesta di

accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l'importo corrispondente al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La domanda iniziale pervenuta oltre **il 20 luglio 2021 è irricevibile.**

Le scadenze di cui sopra si applicano anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni, qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto.

La documentazione di cui sopra presentata **oltre il 20 luglio 2021 rende irricevibile** la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

1.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del **12 luglio 2021**, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo **sino al 20 luglio 2021**; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.

La domanda di modifica pervenuta **oltre il termine del 20 luglio 2021**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, è **irricevibile.**

1.3 Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte dell'Organismo pagatore competente sono **irricevibili.**

3. Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi

La procedura della domanda grafica prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari.

I risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati da ARPEA al beneficiario entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 25 giugno 2021.

Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 25 giugno 2021, comunque non oltre la data del **30 luglio 2021**.

4. Trasferimento titoli 2021

In applicazione di quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 18677 del 16 marzo 2021, visti i termini previsti dal DM 8 giugno 2021 n. 264094, il termine ultimo per la presentazione delle domande di trasferimento titoli a valere per la campagna 2021 è il **20 luglio 2021**. Le domande pervenute oltre la suddetta scadenza sono irricevibili.

5. Rinvio

Fatti salvi i nuovi termini di presentazione previsti dalla presenti istruzioni operative , si applica quanto previsto dalle istruzioni operative n.41 del 13 maggio 2021.